BANDO SOPRA LA REDENZIONE, ED ESTINZIONE DE' MONTI REDIMIBILI ERETTI NEGLI...

Toscana



25.

BANDO

SOPRA LA REDENZIONE, ED ESTINZIONE

DE' MONTI REDIMIBILI

Eretti negli Anni

MDCCXI. MDCCXV., e MDCCXVIII.



IN FIRENZE, 1725. Nella Stamperia di S. A. R. Per li Tartini, e Franchi
Con licenza de' Superiori.







L Sereniſſimo Gran Duca di Toſcana, e per S. A. R. gl' Illuſtriſs SS. Protettori del Monte Redimibile della Città di Firenze, fanno pubblicamente bandire, e notificare, come volendo l' A. S. R. provvedere al benefizio univerſale de' ſuoi ſudditi, e facilitare, e promovere il commercio ne' ſuoi Stati, e perciò avendo ſtabilito di redimere, ed eſtinguere tanto il Monte Redimibile primo eretto il dì 15. Febbrajo 1711. ab Inc. che il Monte Redimibile ſecondo eretto ne' 14 Novembre 1715. e l' Aggiunta al Redimibile primo fatta ne' 5. Novambre 1718. ſiccome ogn' altro augumento ſtato fatto alla detta aggiunta in vigore de' Motupropri del Sereniſs. Gran Duca Coſimo III. di glo. mem. con reſtituire a' Creditori Montiſti il valore de' loro Luoghi a ragione di ſcudi cento per Luogo, come vien diſpoſto nelle Leggi, e Provviſioni emanate nell' erezione di detti Monti, ha la R. A. S. comandato con ſuo particolare Motuproprio dal dì 18. Agoſto ſtante 1725. che l' eſtinziona, e ricompra di tutti i detti Luoghi ſi faccia dal Magiſtrato di lor SS. Illuſtriſs. per mezzo di replicate eſtrazioni tante quante volte ſarà di biſogno nella forma, che appreſſo, cioè.

1 Che dal Magiſtrato di lor SS. Illuſtriſs per pubblico Bando ſi faccia noto, come con il preſence ſi fa, a tutti i Creditori Montiſti, cha avendo, S. A. R. colla pienezza della ſua ſovrana Poteſtà, e per Provviſione ottenuta nell' ampliſſimo Senato Fiorentino il dì 23. Agoſto ſtante 1725. creato, ed eretto un nuovo Monte Redimibile di un Milione, e dugento mila ſcudi di fondo, e di Luoghi dodici mila di valore di ducati cento per ciaſcun Luogo col frutto di ſcudi quattro l' Anno ogni tre Meſi

la rata: e volendo specialmente facilitare l'impiego del denaro e' Creditori de' Monti vecchi si concede facoltà, e si fa lecito, e permesso e tutti i Creditori Montisti del Redimibile primo, e secondo, e dell' Aggiunte al Redimibile primo di poter far passare, e transferire tutti, o parte de' loro respettivi crediti nel nuovo Monte, e però:

a. Si assegna a tutti i suddetti Creditori tempo, e termine per tutto il prossimo Mese di Settembre, dopo il quale immediatamente dovrà farsi la prima estrazione, e dentro al detto termine è loro permesso il poter domandare, e far' istanza, o da per loro, o per mezzo di loro legittimi Procuratori, e sempre con Scrittura da presentarsi nella Cancelleria de' Protettori, che dovrà esser ricevuta senza verena spesa, di non essere imborsati per tutti, o parte di que' Luoghi, di che vanno Creditori a' Libri de' Monti vecchi per la prima estrazione, che si farà, ma che vogliono passare, ed esser descritti Creditori nel nuovo Monte. E fatta, che averanno le suddette domanda, e istanza nella Cancelleria de' Protettori senza, che vi sia bisogno d'altra dichiarazione, e solennità, saranno trasferiti, e trasportati, e fatti Creditori per la concorrente quantità de' loro respettivi Luoghi espressi nella loro domanda, nel Monte nuovamente eretto, e a' Libri del medesimo coll' estinzione delle partite ne' Monti vecchi, e creazione de' nuovi Luoghi, mediante la supposta, e tacita numerazione nel modo istesso, che stanno di presente a' Libri de' detti Monti vecchi, con tutti i privilegj, esenzioni, patti, condizioni, dichiarazioni, facoltà, e prerogative, che dalla R. A. S. sono state benignamente concedute ne' Capitoli dell' erezione del nuovo Monte Redimibile. E per maggior utile, comodo, e facilità de' Creditori del Redimibile primo, e secondo, e dell' aggiunta, che vorranno fare il passaggio, e trasporto de' loro denari, e crediti in tutto, o parte nel nuovo Monte, tali passaggi, e trasporti si faranno dal Cancelliere, e da chi altri si sia senza alcuna sorta di spese nè anche delle Patenti, o Cartelle, le quali si spediranno gratis, e senza alcuna mercede, e a tutti quei Creditori, che nel termine, come sopra assegnato, saranno volontariamente passati nel nuovo Monte, sarà pagato il frutto a ragione di un mezzo scudo per cento di più, e così in tutto di scudi quattro, e mezzo per cento per il primo Anno solamente, passato il quale doveranno esser contenti dell' annuo frutto di soli scudi quattro per

cen-

cento, come sarà pagato a tutti gl' altri Creditori del nuovo Monte.

3. Passato il termine di sopra ordinato il Magistrato di lor SS. Illustriss. non ostante qualunque Legge, Motuproprio, e disposizione riguardante i Monti vecchi, che in contrario disponesse, fatti prima imborsare tutti que' Creditori, che non averanno dimandato di passare al nuovo Monte alla pubblica vista nel luogo della Residenza loro farà la prima estrazione di Luoghi settecento in somma di ducati settantamila, e d' ogn' altra maggior somma, che parrà, e piacerà al Magistrato di lor SS. Illustriss. il dì primo Ottobre prossimo avvenire, e per que' Creditori, che non saranno stati compresi in questa prima estrazione, fin' a che non saranno totalmente estinti, ed estratti tutti i Luoghi di detti Monti vecchi, si faranno l' altre estrazioni per quelle somme, che saranno entrate, ed entreranno di mano in mano nel nuovo Monte, fin' a che sarà interamente compito, più spesso che sia possibile, affinchè con ogni maggior sollecitudine possino restare interamente estinti i detti Monti Redimibili primo, secondo, e Aggiunta.

4. Per facilitare sempre più il comodo Impiego del loro denaro a' Creditori Montisti, anche dopo fatta la prima estrazione, tutti quelli, che imborsati non saranno stati estratti, averanno piena facoltà di poter domandare, o da per loro, o per mezzo de' loro legittimi Procuratori con scrittura da presentarsi nella Cancelleria del Monte di non esser' estratti per tutti, o parte di que' Luoghi, di che sono impostati Creditori ne' Libri de' Monti vecchi, e questa facoltà sarà loro conceduta per tempo, e termine di giorni trenta dal giorno della detta prima estrazione, ed in tal caso tutti quelli, che averanno fatta la detta domanda, ed' istanze nella Cancelleria di lor SS. Illustriss. senza che vi sia bisogno d' altra dichiarazione, mentre non sia per anco compito il nuovo Monte per tutto il suo fondo di Luoghi dodici mila, saranno descritti Creditori per la quantità de' Luoghi contenuti nella loro domanda a' Libri del Monte nuovamente eretto col frutto di quattro per cento e capo d' Anno, e nel modo istesso, che son descritti di presente a' Libri de' Monti vecchi con tutti i privilegj, patti, esenzioni, condizioni, e dichiarazioni, facoltà, e prerogative, che S. A. R. ha concedute ne' Capitoli dell' erezione del nuovo Monte, e tali passaggi, trasporti, e permute saranno parimente fatte dal Cancelliere, e da chi altri s' appartiene senza alcuna

spe-

spesa, nè pur delle Patenti, o Cartelle, le quali si spediranno senza alcuna mercede.

5. Dopo il termine di sopra assegnato di giorni trenta non sarà lecito, e permesso più ad alcuno de' Creditori di detti Monti, che saranno stati imborsati per le future estrazioni, il poter far passare, e trasferire i loro respettivi crediti, nè in tutto, nè in parte nel Monte nuovamente eretto, ma dovranno sempre star sottoposti all' estrazioni, che saranno fatte.

6. A tutti i Creditori Montisti, che saranno stati estratti tanto nella suddetta prima estrazione, quanto nell' altre seguenti, dovrà correre il frutto per giorni dieci dopo la fatta estrazione, passati i quali non dovrà loro più correre frutto alcuno sopra i Monti estratti, ma potranno, e dovranno i detti Creditori de' Monti estratti dentro al termine di due Mesi, da decorrere dal dì della loro estrazione, rappresentarsi d'avanti al Cancelliere del Monte, o per se medesimi, o per loro legittimi Procuratori, e dichiararsi legittimamente col consenso di tutti gl' Interessati con scrittura da presentarsi nella Cancelleria di lor SS. Illustriss. se vogliono ritirare i loro Capitali in contanti, o si vero passarli nel nuovo Monte: E se i suddetti Creditori si dichiareranno di voler ritirare in contanti la valuta de' loro Luoghi estratti, riconosciuti i necessarj recapiti per la legittimazione di lor persone, e dei loro Procur. dal Magistrato di lor SS. Illustriss. sarà loro tanto dentro al suddetto termine, quanto quello passato, e sempre che vorranno consegnato ordine, o mandato firmato dal Provveditore, in esecuzione del quale sarà a ciascheduno, che abbia la libera disposizione de' Luoghi estratti, o a suoi legittimi Procuratori attualmente, ed interamente pagato dal Camarlingo del Monte il prezzo di tali Luoghi a scudi cento per ogni Luogo, e fin tanto che non riscuoteranno i di loro capitali, staranno appresso il Camarlingo di detto Monte in deposito e tutto loro rischio, e pericolo.

7. E se all'incontro i Creditori de' Monti estratti si dichiareranno dentro al suddetto termine di voler passare nel nuovo Monte, in tal caso non essendo per anco compito il detto nuovo Monte per tutta la somma de' Luoghi dodici mila dovranno esser come sopra descritti immediatamente ne Libri del suddetto Monte per altrettanti Luoghi per quanti saranno stati estratti, e si saranno dichiarati di voler passare, e tal passaggio, e descrizione sarà fatta

con

con le stesse condizioni, con cui sono descritti ne' Libri de' Monti vecchi con tutti i privilegj, patti, esenzioni, condizioni, e dichiarazioni, facoltà, e prerogative concedute da S. A. R. ne' Capitoli dell' erezione del nuovo Monte colla sola spesa delle Patenti prescritta nella Legge per li primi Compratori, ed acquirenti nel nuovo Monte.

8. Passato il d. termine di due Mesi, e non seguita alcuna dichiarazione, i Creditori de' Monti estratti nel detto caso, che il nuovo Monte non fusse anco compito per tutta la somma de' Luoghi dodici mila, si averanno, e doveranno aversi per consenzienti al passaggio de' loro Crediti nel nuovo Monte, e come tali si faranno passare in quello, facendoli descrivere come sopra Creditori a' nuovi Libri nel modo stesso, e con l' istessi vincoli, e condizioni, con cui sono descritti ne' Libri de' Monti vecchi con tutti i privilegj, patti, esenzioni, condizioni, dichiarazioni, facoltà, e prerogative concedute da S. A. R. ne' Capitoli dell' erezione del nuovo Monte, e tal passaggio sarà similmente fatto colla sola spesa delle Patenti prescritta nella detta Legge per li primi Compratori, o acquirenti del nuovo Monte.

9 Dichiarando generalmente, che in ogni caso, e tempo, in cui il fondo del nuovo Monte resti compito per l' intero de' Luoghi dodici mila, tutti li Creditori del vecchio estratti nella prima estrazione, e nelle susseguenti, dovranno ritirare i lor Capitali in contanti in quel modo, e in quella forma, che sopra al num. 6. è stato disposto, e ordinato, non ostante qualunque dichiarazione, che eglino facessero, o avessero fatta di voler passare i di loro Capitali nel nuovo Monte, le quali si averanno per non fatte, e quelle non ostante saranno tenuti i Creditori estratti a ricevere la valuta de' loro Luoghi in contanti, come al detto num. è stato disposto, e ordinato.

10. E perchè non vi sia alcuno, che possa allegare ignoranza d'essere stato estratto, saranno pubblicate per Editto tutte l' estrazioni, che si faranno dopo la prima da farsi il dì primo d' Ottobre prossimo, la quale s' intenderà bastantemente fatta nota per il presente Bando.

11. E tutto non ostante qualunque Legge, Provvisione, Ordine, Motuproprio, e Statuto in contrario faciente, e nominatamente non ostanti le Leggi del Monte Redimibile del 1711. 1715. e 1718. nelle parti contrarie solamente al presente Bando alle

qua-

quali tutte per questa volta, ed al suddetto effetto è stato da S. A. R. derogato in ogni, &c.

Pietro Maria Spagni Cancell.

Bandito da me Niccolò Palmieri pubblico Banditore ne' luoghi soliti questo dì 25. Agosto 1725.

005315944